

Bruxelles, 26 agosto 2025
(OR. en)

12249/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0245 (BUD)**

**FIN 991
SOC 577**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	26 agosto 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 302 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2025/002 DE/Goodyear 2

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 302 final.

All.: COM(2025) 302 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.7.2025
COM(2025) 302 final

2025/0245 (BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i
lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania –
EGF/2025/002 DE/Goodyear 2**

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

1. Le regole applicabili ai contributi finanziari del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) sono stabilite nel regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013¹.
2. Il 10 marzo 2025 la Germania ha presentato la domanda EGF/2025/002 DE/Goodyear 2 per un contributo finanziario del FEG a seguito dei casi di espulsione dal lavoro nell'impresa Goodyear (Goodyear Germany GmbH) in Germania.
3. Dopo aver esaminato tale domanda la Commissione ha concluso, in conformità a tutte le disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2021/691, che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG.

SINTESI DELLA DOMANDA

Domanda FEG	EGF/2025/002 DE/Goodyear2
Stato membro	Germania
Regione o regioni interessate (livello NUTS ² 2)	DE73 (Kassel) DE71 (Darmstadt)
Data di presentazione della domanda	10 marzo 2025
Data dell'avviso di ricevimento della domanda	10 marzo 2025
Data della richiesta di ulteriori informazioni	17 aprile 2025
Termine per l'invio delle ulteriori informazioni	14 maggio 2025
Termine per il completamento della valutazione	29 luglio 2025
Criterio di intervento	Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691
Impresa principale	Goodyear (Goodyear Germany GmbH)
Numero di imprese interessate	1
Settore o settori di attività economica (divisione della NACE revisione 2) ³	Divisione 22 (Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche)
Periodo di riferimento (quattro mesi)	1 settembre 2024 - 1 gennaio 2025
Numero di casi di espulsione dal lavoro durante	747

¹ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

² Regolamento delegato (UE) 2019/1755 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1.

³ GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

il periodo di riferimento (a)	
Numero di casi di espulsione dal lavoro prima o dopo il periodo di riferimento (b)	424
Numero totale di casi di espulsione dal lavoro (a + b)	1 171
Numero totale di beneficiari ammissibili	1 171
Numero totale di beneficiari interessati	915
Bilancio per i servizi personalizzati (in EUR)	4 936 274
Bilancio per l'attuazione del FEG ⁴ (in EUR)	205 670
Bilancio complessivo (in EUR)	5 141 944
Contributo del FEG (60 %) (in EUR)	3 085 166

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

Procedura

- La Germania ha presentato la domanda EGF/2025/002 DE/Goodyear 2 il 10 marzo 2025, entro 12 settimane dalla data in cui sono stati soddisfatti i criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691. La Commissione ha confermato il ricevimento della domanda nella stessa data. La Commissione ha potuto disporre della traduzione ufficiale l'8 aprile 2025 e ha chiesto ulteriori informazioni alla Germania il 17 aprile 2025. Tali ulteriori informazioni sono state trasmesse entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta. Il termine di 50 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa, entro il quale la Commissione deve concludere la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario, scade il 29 luglio 2025.

Ammissibilità della domanda

Imprese e beneficiari interessati

- La domanda riguarda 1 171 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività presso Goodyear (Goodyear Germany GmbH) nel settore economico classificato alla divisione 22 della NACE Revisione 2 (Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche) è cessata. Gli esuberi si collocano nelle regioni di livello NUTS 2 Kassel (DE73) e Darmstadt (DE71), per quanto riguarda i casi di espulsione dal lavoro nei siti di produzione Goodyear di Fulda e Hanau.

Criteri di intervento

- La Germania ha presentato la domanda in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata
- Il periodo di riferimento di quattro mesi per la domanda va dall'1 settembre 2024 all'1 gennaio 2025. La cessazione dell'attività durante il periodo di riferimento ha interessato i lavoratori seguenti:

⁴ A norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691.

8. I 747 esuberi nel periodo di riferimento sono il risultato di singole notifiche di preavviso di licenziamento emesse nell'ambito di accordi tripartiti tra Goodyear Germany GmbH, PMB International GmbH (il fornitore di servizi che gestisce la società di ricollocamento) e i lavoratori interessati. Anche gli ulteriori 424 esuberi verificatisi al di fuori del periodo di riferimento fanno parte dello stesso processo di ristrutturazione, come confermato dalle notifiche di esubero collettivo del 27 giugno 2024 (Hanau), del 29 agosto 2024 e dell'1 ottobre 2024 (Fulda).

Calcolo dei casi di espulsione dal lavoro e di cessazione dell'attività

9. A norma dell'articolo 6, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2021/691, la cessazione dell'attività dei 747 lavoratori espulsi dal lavoro durante il periodo di riferimento è stata calcolata a decorrere dalla data in cui il datore di lavoro ha notificato al singolo lavoratore il preavviso di licenziamento o di risoluzione del contratto di lavoro.

Beneficiari ammissibili

10. Tra i beneficiari ammissibili figurano, oltre ai lavoratori sopra indicati, anche 424 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata prima o dopo il periodo di riferimento di quattro mesi. A norma dell'articolo 6, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/691 e come previsto all'articolo 6, secondo comma, del medesimo regolamento, l'attività di tutti questi lavoratori è cessata nei sei mesi precedenti l'inizio del periodo di riferimento l'1 settembre 2024 e/o tra la fine del periodo di riferimento e il giorno precedente l'adozione della presente proposta. Come previsto all'articolo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/691, è possibile stabilire un chiaro nesso causale con l'evento che ha provocato la cessazione dell'attività dei lavoratori espulsi dal lavoro durante il periodo di riferimento.
11. Il numero totale di beneficiari ammissibili è 1 171.

Descrizione delle circostanze che hanno portato ai casi di espulsione dal lavoro e alla cessazione dell'attività

12. Gli eventi che hanno determinato tali espulsioni dal lavoro consistono nella chiusura di uno dei siti di produzione dell'impresa in Germania e la chiusura parziale di un altro, entrambe a causa della globalizzazione.
13. La Goodyear Tire & Rubber Company è uno dei produttori di pneumatici più importanti al mondo. La sede centrale di Goodyear in Germania si trova ad Hanau. Alla fine del 2017 Goodyear ha dovuto chiudere il proprio sito di produzione a Philippsburg, oggetto della domanda FEG EGF/2017/008 DE/Goodyear. Nell'ambito di un ulteriore processo di ristrutturazione, l'attuale domanda fa seguito alla chiusura del sito di produzione a Fulda e alla chiusura parziale degli impianti di produzione ad Hanau. Gli altri impianti in Germania sono ubicati a Fürstenwalde, Wittlich e Riesa.
14. Goodyear si è vista costretta a sottoporsi a misure di ristrutturazione a causa di notevoli svantaggi di tipo concorrenziale, in particolare costi di produzione elevati in Germania rispetto ai paesi a basse retribuzioni. Rispetto ai suoi concorrenti, Goodyear aveva inoltre una distribuzione sfavorevole della capacità produttiva, con una maggiore capacità produttiva nei paesi ad alte retribuzioni rispetto a quelli a basse retribuzioni.
15. Il rapido calo della domanda nel settore degli pneumatici, associato alla forte pressione esercitata dalle importazioni a basso costo dall'Asia e ai continui aumenti

dei costi (energia, salari), ha determinato una sovraccapacità strutturale, in particolare in Germania. Pertanto nel giugno 2024 Goodyear ha deciso di cessare la produzione presso il sito di Fulda, portando alla sua chiusura, e di ridurre il personale in altri siti, in particolare ad Hanau.

Effetti previsti dei casi di espulsione dal lavoro sull'economia e sull'occupazione a livello locale, regionale o nazionale

16. Gli esuberi hanno avuto un impatto significativo sull'occupazione nelle regioni colpite. All'inizio del 2025 il tasso di disoccupazione nella regione di Fulda è aumentato notevolmente, passando dal 3,5 % al 3,9 %, con un aumento particolarmente marcato tra gli uomini e i lavoratori di età superiore ai 50 anni. Il numero di disoccupati è aumentato di oltre il 10 % rispetto all'anno precedente, e ciò è direttamente collegato alla chiusura dello stabilimento Goodyear. Anche ad Hanau e nel distretto limitrofo di Main-Kinzig la situazione è critica, con un aumento della disoccupazione al 6 % che riflette la perdita di posti di lavoro nel settore manifatturiero, in particolare tra i fornitori del settore automobilistico.
17. Trovare un nuovo impiego sarà una sfida enorme per la maggior parte dei lavoratori Goodyear e richiederà un'azione significativa. In molti casi, le qualifiche sono obsolete e i profili di competenze convenzionali nella lavorazione della gomma di tali lavoratori sono in netto contrasto con le esigenze occupazionali delle regioni interessate.
18. Le sfide poste dal processo di collocamento in esubero non si limitano pertanto a un aumento del numero di disoccupati, ma comprendono anche questioni qualitative quali lo squilibrio tra i lavoratori con molti anni di esperienza professionale da un lato e la domanda di "profili di competenze moderni" dall'altro. Si prevede che il gran numero di persone collocate in esubero dall'industria manifatturiera di pneumatici per automobili avrà difficoltà a trovare nuovi posti di lavoro, data la domanda limitata di profili di competenze simili.
19. Le nuove prospettive occupazionali richiederebbero per lo più un miglioramento delle competenze o una riqualificazione sostanziali. Ad Hanau, ad esempio, potrebbero essere attratte diverse nuove attività in settori quali la logistica e l'immagazzinamento, l'infrastruttura informatica (centri dati) e l'ingegneria dei materiali.

Applicazione del quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (QFR)

20. La Germania ha descritto il modo in cui si è tenuto conto delle raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni: nell'ambito dei processi di ristrutturazione di Goodyear, è stata espletata la procedura di consultazione di cui alla sezione 17, paragrafo 2 della legge tedesca sulla protezione dai licenziamenti (*Kündigungsschutzgesetz*). In particolare, il comitato aziendale generale è stato informato delle ragioni del progetto di collocamento in esubero, del numero e delle categorie professionali dei lavoratori da collocare in esubero, del periodo durante il quale sono previsti i collocamenti in esubero e dei criteri previsti per l'individuazione dei lavoratori da collocare in esubero. La Germania ha indicato che il comitato aziendale generale, insieme a un esperto economico, ha valutato le misure e ha emesso un parere critico nei confronti del datore di lavoro. Per attuare le misure in modo socialmente responsabile, la Germania ha dichiarato che il 23 maggio 2024 Goodyear e il comitato aziendale

hanno concordato un accordo operativo globale per bilanciare gli interessi e un piano sociale.

21. La Germania ha dichiarato che il 24 giugno 2024 è stato stipulato un contratto di lavoro tra il datore di lavoro e il comitato aziendale per la creazione di una società di ricollocamento.
22. Secondo le autorità tedesche non sussiste alcun obbligo da parte dell'impresa responsabile degli esuberi di creare o contribuire alla creazione di una società di ricollocamento. Senza la partecipazione dell'impresa responsabile degli esuberi non verrebbe istituita alcuna società di ricollocamento. Se l'impresa responsabile degli esuberi si offre di partecipare e se le parti sociali concordano la creazione di una società di ricollocamento, il diritto sociale tedesco ne stabilisce il quadro giuridico⁵.
23. Le parti negoziali hanno concordato la creazione di società di ricollocamento per ogni gruppo di esuberi. La creazione di tali società di ricollocamento è stata affidata a un'agenzia di ricollocamento. L'agenzia di ricollocamento ha avviato la sua attività il 12 luglio 2024.
24. Fin dall'istituzione dell'agenzia di collocamento, pur continuando a lavorare con Goodyear, i lavoratori hanno potuto cercare orientamenti generali sulle procedure di ricerca di lavoro e di presentazione delle domande. Questi servizi facevano parte dell'assistenza offerta nel quadro dell'agenzia di collocamento, che comprendeva anche le misure di formazione offerte dagli erogatori di formazione, se ritenute necessarie per trovare un nuovo impiego.
25. All'1 settembre 2024 (Hanau) e all'1 maggio 2025 (Fulda), i partecipanti che non avevano ancora trovato un nuovo posto di lavoro durante l'attività dell'agenzia di collocamento hanno potuto trasferirsi in una società di ricollocamento⁶ della durata di 12 mesi.
26. L'ingresso in tali società di collocamento avviene in diverse fasi, sulla base degli accordi tripartiti firmati tra Goodyear Germany GmbH, i dipendenti, e PMB International GmbH, il fornitore di servizi scelto per gestire la società di ricollocamento. Al 20 febbraio 2025 erano stati conclusi complessivamente 915 contratti tripartiti, di cui 781 per Fulda e 134 per Hanau. Si prevede che tali cifre aumenteranno con la sottoscrizione di un maggior numero di contratti.

Complementarità con le azioni finanziate da fondi nazionali o dell'Unione

27. La Germania ha confermato che le misure descritte di seguito, che ricevono un contributo finanziario del FEG, non riceveranno contributi finanziari anche da altri strumenti finanziari dell'Unione.
28. Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati integra le azioni finanziate da fondi nazionali e privati, nonché quelle della società di ricollocamento. I servizi finanziati dal FEG forniscono un'assistenza più mirata, intensiva e personalizzata, adeguata alle esigenze specifiche dei lavoratori espulsi dal lavoro rispetto a quelle offerte dalla società di ricollocamento.
29. La Germania ha dichiarato che i servizi comprendono misure specificamente concepite per i beneficiari più anziani e svantaggiati, tra cui sessioni in gruppi di pari, seminari quali "imparare a imparare" e formazione in materia di competenze digitali di base, nonché un sostegno orientato alla salute.

⁵ Articoli 110 e 111 del codice sociale tedesco (*Sozialgesetzbuch*), terzo volume (SGB III).

⁶ Ai sensi dell'articolo 111, terzo volume (SGB III).

Procedure per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali

30. La Germania ha dichiarato che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i beneficiari interessati e i loro rappresentanti, tra cui il comitato aziendale, l'organizzazione sindacale IG BCE, la società Goodyear Germany GmbH, il servizio pubblico federale per l'impiego (BA - *Bundesagentur für Arbeit*) e il fornitore di servizi di ricollocamento, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/691. La consultazione si è svolta mediante videoconferenze avviate dal ministero federale tedesco per il Lavoro e gli affari sociali (BMAS) dal gennaio 2025 ed è culminata in una "Tavola rotonda" il 17 febbraio 2025, durante la quale è stato presentato il concetto di sostegno del FEG ed è stato raggiunto un accordo unanime per ulteriori sviluppi.

Beneficiari interessati e misure proposte

Beneficiari interessati

31. Il numero stimato dei lavoratori espulsi dal lavoro che dovrebbero prendere parte alle misure è pari a 915. A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) 2021/691, la ripartizione fornita di tali lavoratori per genere, fascia di età e livello di istruzione è la seguente:

Categoria		Numero di beneficiari previsti	
Genere	Uomini:	849	(92,7 %)
	Donne:	66	(7,3 %)
	Persone non binarie:	0	(0 %)
Fascia di età	Meno di 30 anni:	14	(1,5 %)
	Dai 30 ai 54 anni:	516	(56,4 %)
	Più di 54 anni:	385	(42,1 %)
Livello di istruzione	Istruzione primaria o secondaria inferiore ⁷	513	(56,1 %)
	Istruzione secondaria superiore ⁸ o post-secondaria ⁹	335	(36,6 %)
	Istruzione terziaria ¹⁰	67	(7,3 %)

⁷ ISCED 0-2.

⁸ ISCED 3.

⁹ ISCED 4.

¹⁰ ISCED 5-8.

Misure proposte

32. A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera h), del regolamento (UE) 2021/691, il pacchetto coordinato personalizzato da fornire ai lavoratori espulsi dal lavoro consiste nelle misure seguenti.

- Misure per il miglioramento delle competenze: Le misure di qualificazione sono offerte sulla base di interviste di elaborazione dei profili e orientamento professionale. I corsi possono essere erogati individualmente o in gruppi. Le misure saranno elaborate in stretto coordinamento con il servizio pubblico per l'impiego al fine di garantire l'allineamento con le esigenze del mercato del lavoro¹¹.
- Consulenza e orientamento professionale / misure di attivazione: sulla base dei colloqui di profilazione iniziali i consulenti di orientamento forniranno informazioni sugli sviluppi del mercato del lavoro e su possibili percorsi professionali e aiuteranno anche i richiedenti a trovare motivazione e ispirazione. Un consulente dedicato presso il servizio pubblico per l'impiego garantirà un agevole coordinamento tra le misure sostenute dal FEG, le misure periodiche della società di ricollocamento e le misure offerte dal servizio pubblico per l'impiego. Si terranno anche incontri di gruppo sotto forma di gruppi di pari e seminari, con il sostegno di un facilitatore, che aiuteranno i partecipanti a scambiarsi idee e riflettere sulle proprie esperienze¹².
- Servizi di consulenza per la creazione di imprese: comprenderanno un pacchetto di servizi di consulenza per coloro che sono interessati ad avviare un'attività in proprio. Tali servizi includeranno misure di tutoraggio personalizzate e ad hoc, nonché sessioni di tutoraggio di gruppo¹³.
- Sovvenzioni per la creazione di imprese: tali sovvenzioni saranno offerte a coloro che decidono di avviare un'attività in proprio. Le sovvenzioni possono essere utilizzate per investire in attrezzature ma anche per l'affitto di locali commerciali o per ulteriori sessioni di tutoraggio o corsi di formazione durante la fase di avviamento dell'impresa.
- Assistenza per la ricerca di un impiego: professionisti nella ricerca di lavoro contribuiranno a individuare potenziali posti di lavoro vacanti non ancora pubblicati. Sarà inoltre organizzata una serie di eventi per la ricerca di lavoro, come fiere del lavoro e visite aziendali ("giornate del datore di lavoro"). Ciò consentirà ai partecipanti di interagire con i datori di lavoro locali e regionali, esplorare le opportunità di lavoro e comprendere i percorsi di accesso.

¹¹ Una volta trovato un nuovo impiego, i lavoratori possono continuare a beneficiare di misure di accompagnamento che li aiutino a integrarsi meglio nel nuovo posto di lavoro e ad acquisire ulteriori competenze necessarie. Può essere offerta anche una formazione pertinente riconosciuta ai sensi degli articoli 81 e seguenti e dell'articolo 111a del volume III del codice sociale tedesco (SGB III).

¹² Tali offerte saranno accompagnate da un "Infoboard" digitale multilingue che fungerà da polo di informazione e interazione chiave, fornendo aggiornamenti in tempo reale su formazione, opportunità di lavoro, gruppi di pari e altri servizi. Consentirà inoltre ai datori di lavoro di pubblicare posti di lavoro vacanti e di interagire direttamente con i partecipanti. Poiché il fornitore di servizi della società di ricollocamento intende svilupparlo ulteriormente per un uso futuro, si farà carico del 50 % dei costi totali.

¹³ In media, durante la fase iniziale di avvio saranno fornite cinque ore di sostegno individuale, con ulteriori ore disponibili in funzione delle esigenze individuali.

- Incentivi per il miglioramento delle competenze: Tali incentivi finanziari mirano a ridurre gli ostacoli alla riqualificazione e a migliorare l'occupabilità a lungo termine. Possono essere pagati a fronte della partecipazione a determinate misure. Il ricorso agli incentivi e gli importi da versare dipenderanno dal tipo, dal livello di competenze e dalla durata di una misura.
 - Ulteriori incentivi: si tratta di incentivi che si concentreranno principalmente sull'integrazione dei partecipanti nel mercato del lavoro e potranno essere erogati sotto forma di bonus per l'assunzione nel periodo di durata della società di ricollocamento o sotto forma di integrazioni salariali. Tali integrazioni intendono offrire un incentivo ad accettare un nuovo impiego, anche con una retribuzione inferiore a quella del lavoro precedente. Possono inoltre incentivare la mobilità se il nuovo impiego comporta una delocalizzazione geografica o distanze di pendolarismo più lunghe¹⁴.
 - Indennità di formazione: il pagamento ha inizio il giorno in cui il lavoratore aderisce alla società di ricollocamento e termina non appena la persona lascia tale società. La partecipazione a misure attive del mercato del lavoro costituisce un presupposto per ricevere l'indennità¹⁵.
33. Competenze digitali di base (*Digitale Grundqualifizierung*): Le formazioni in materia di competenze digitali¹⁶ saranno offerte sulla base delle conoscenze individuali precedenti. I partecipanti possono accedere al modulo di formazione più adatto al loro livello. Ai partecipanti saranno forniti computer portatili per seguire il corso ed esercitarsi a casa. Si presterà particolare attenzione alle competenze applicate che aiutano i partecipanti a utilizzare gli strumenti internet per la ricerca di un lavoro. Sono inoltre offerti corsi sull'alfabetizzazione informatica avanzata o sull'uso dell'intelligenza artificiale.
34. Per quanto riguarda la diffusione delle competenze richieste in un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse¹⁷, la Germania dichiara che tale aspetto è garantito come principio orizzontale in tutta la serie di misure offerte. Si presterà ulteriore attenzione alla promozione di posti di lavoro che contribuiscano a stimolare la decarbonizzazione dell'economia, come quello di macchinista ferroviario.
35. L'attenzione si concentra sulle misure rivolte ai gruppi vulnerabili. Seminari quali "imparare a imparare" e "competenze digitali di base" sono concepiti in modo particolare per i lavoratori in età più avanzata e i partecipanti svantaggiati, migliorandone l'occupabilità e sostenendo l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

¹⁴ Tali incentivi saranno adattati alle esigenze individuali e alle circostanze specifiche dei beneficiari. Possono essere concessi caso per caso, a seconda di fattori quali la natura del nuovo lavoro, la sua ubicazione, la sua durata e la situazione personale o familiare del partecipante.

¹⁵ L'indennità di formazione (*Transferkurzarbeitergeld* - T-KuG) è concessa ai lavoratori espulsi dal lavoro idonei che, tramite un'agenzia di ricollocamento (articolo 110, terzo volume (SGB III)), passano a una società di ricollocamento (articolo 111, terzo volume (SGB III)). L'indennità corrisponde al 60 % del salario netto precedente, o al 67 % per i beneficiari con figli a carico, ed è corrisposta per un massimo di 12 mesi. Il pagamento è subordinato all'approvazione dell'agenzia del servizio pubblico per l'impiego competente, che deve confermare la natura di promozione dell'integrazione del processo di ricollocamento.

¹⁶ Di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/691.

¹⁷ Di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/691.

36. Le azioni proposte qui descritte costituiscono misure di politica attiva del lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/691. Tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.
37. La Germania ha fornito le informazioni richieste sulle misure di carattere obbligatorio per l'impresa interessata in virtù del diritto nazionale o a norma dei contratti collettivi di lavoro. In conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, la Germania ha confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituirà tali misure.

Bilancio stimato

38. I costi totali stimati ammontano a 5 141 944 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 4 936 274 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 205 670 EUR.
39. Il contributo finanziario totale richiesto al FEG ammonta a 3 085 166 EUR (60 % dei costi totali).
40. A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera m), del regolamento (UE) 2021/691, la Germania ha specificato che il prefinanziamento e il cofinanziamento nazionali sono erogati sia dal bilancio federale che dalla *Bundesagentur für Arbeit* (servizio pubblico per l'impiego).

Misure	Numero stimato di partecipanti	Costo stimato per partecipante (in EUR) ¹⁸	Costi totali stimati (in EUR) ¹⁹
Servizi personalizzati (misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691)			
Misure per il miglioramento delle competenze (<i>Qualifizierungsmaßnahmen</i>)	500	2 115	1 057 726
Consulenza e orientamento professionale / misure di attivazione (<i>Berufsorientierung und -beratung / Aktivierungsmaßnahmen</i>)	915	1 362	1 246 038
Servizi di consulenza per la creazione di imprese (<i>Existenzgründungsberatung</i>)	25	1 663	41 575
Sovvenzioni per la creazione di imprese (<i>Existenzgründungsförderung</i>)	19	21 238	403 526
Assistenza nella ricerca di un impiego (<i>Beratung und Stellenakquise</i>)	915	537	490 990
Totale parziale a): Percentuale relativa al pacchetto di servizi	—		3 239 855 (65,63 %)

¹⁸ Al fine di evitare i decimali, le stime dei costi per lavoratore sono state arrotondate. Tale arrotondamento non influisce tuttavia sul costo totale di ciascuna misura, che rimane invariato rispetto alla domanda presentata dalla Germania.

¹⁹ I totali non coincidono esattamente con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.

personalizzati			
Indennità e incentivi (misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/691)			
Incentivi per il miglioramento delle competenze (<i>Weiterbildungsprämien</i>)	500	245	122 281
Ulteriori incentivi (<i>Weitere Prämien</i>)	54	3 216	173 638
Indennità di formazione (<i>Transferkurzarbeitergeld</i>)	915	1 531	1 400 500
Totale parziale b): Percentuale relativa al pacchetto di servizi personalizzati:	–		1 696 419 (34,37 %)
Attività di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691			
1. Attività di preparazione	–		30 850
2. Gestione	–		102 840
3. Informazione e pubblicità	–		10 280
4. Controllo e rendicontazione	–		61 700
Totale parziale c): Percentuale del totale	–		205 670 (4 %)
Costi totali (a + b + c):	–		5 141 944
Contributo del FEG (60 % dei costi totali)	–		3 085 166

41. I costi delle misure indicate nella tabella di cui sopra come misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/691 non superano il 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati. La Germania ha confermato che tali misure sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di un lavoro.
42. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) 2021/691, la Germania ha confermato che i costi degli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese e per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non supereranno i 22 000 EUR per beneficiario.

Periodo di ammissibilità delle spese

43. La Germania ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati l'1 novembre 2024. La spesa relativa alle misure sarà dunque ammissibile a un contributo finanziario del FEG dall'1 novembre 2024 fino a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento.
44. La Germania ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG l'1 novembre 2024. Le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità e controllo e rendicontazione sono pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dall'1 novembre 2024 fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento.

Sistemi di gestione e controllo

45. La domanda contiene una descrizione del sistema di gestione e controllo previsto dall'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/691, che specifica le responsabilità degli organismi coinvolti. La Germania ha comunicato alla Commissione che il contributo finanziario sarà gestito dagli stessi organismi all'interno del ministero federale del Lavoro e degli affari sociali (*Bundesministerium für Arbeit und Soziales*) che gestiscono il Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Mentre il "*Gruppe Europäische Fonds für Beschäftigung*" agisce in qualità di autorità di gestione, la "*Organisationseinheit Prüfbehörde*", un ente indipendente dal punto di vista organizzativo, funge da autorità di controllo di tali fondi. Tali organismi fungevano anche da organismi di gestione e di controllo per i precedenti contributi del FEG alla Germania. Alcuni compiti dell'autorità di gestione del FEG sono delegati permanentemente al servizio pubblico federale per l'impiego (*Bundesagentur für Arbeit*) in virtù di un accordo amministrativo.

Impegni assunti dallo Stato membro interessato

46. La Germania ha fornito tutte le necessarie garanzie relative agli aspetti seguenti:
- saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle misure proposte e la loro attuazione,
 - sono state rispettate le condizioni relative al collocamento in esubero collettivo stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'UE,
 - Goodyear Germany GmbH, che ha proseguito le proprie attività anche dopo i licenziamenti, ha adempiuto i propri obblighi di legge accordando ai lavoratori tutte le prestazioni previste,
 - sarà evitato qualunque tipo di doppio finanziamento,
 - il contributo finanziario a valere sul FEG sarà conforme alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

INCIDENZA SUL BILANCIO

Proposta di bilancio

47. Conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio²⁰, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 nella versione modificata dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio²¹, del 29 febbraio 2024, il FEG non deve superare l'importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018).
48. Dopo aver esaminato la domanda relativamente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/691, e preso in considerazione il numero di beneficiari interessati, le misure proposte e i costi stimati, la Commissione propone di mobilitare il FEG per l'importo di 3 085 166 EUR, pari all'60 % dei costi totali delle misure proposte, al fine di erogare un contributo finanziario in risposta alla domanda.
49. La decisione proposta relativa alla mobilitazione del FEG sarà presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, primo

²⁰ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

²¹ GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj>.

comma, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/691 e come stabilito al punto 9 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie²².

Atti collegati

50. Contemporaneamente alla presente proposta di decisione di mobilitare il FEG, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso la pertinente linea di bilancio per l'importo di 3 085 166 EUR.
51. Contemporaneamente all'adozione della presente proposta di decisione di mobilitare il FEG, la Commissione ha adottato una decisione di concessione di un contributo finanziario che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509²³. Tale decisione di finanziamento entrerà in vigore alla data alla quale la Commissione riceverà notifica dell'approvazione dello storno di bilancio da parte del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/691.

²² GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

²³ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (GU L 2024/2509, 26.9.2024).

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2025/002 DE/Goodyear 2

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013²⁴, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie²⁵, in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio²⁶ nella versione modificata dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio²⁷, e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/691.
- (3) Il 10 marzo 2025 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, in relazione ai casi di espulsione dal lavoro di Goodyear (Goodyear Germany GmbH) nel settore economico classificato nell'ambito della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea ("NACE")²⁸, Revisione 2, divisione 22

²⁴ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

²⁵ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

²⁶ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

²⁷ GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj>.

²⁸ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il

(Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche) nelle regioni di livello 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica ("NUTS")²⁹ di Kassel (DE73) e Darmstadt (DE71) in Germania. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di mobilitazione del FEG, tale domanda è considerata conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691³⁰.

- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 3 085 166 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Germania.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2025, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 3 085 166 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal *[data dell'adozione]*^{*}.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

²⁹ regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

³⁰ Regolamento delegato (UE) 2019/1755 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1.

³⁰ COM(2025) 302 final.

^{*} *Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.*